

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 78 del 2 dicembre 1996

Legge Regionale 18 novembre 1996, n. 24

"NORME PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEGLI «AERO-CLUB» DELLA REGIONE CAMPANIA".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli Aero-club campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) che operano sul territorio regionale.

Art. 2

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

Art. 3

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e turismo, assegna agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-club e dalle A.N.P.d'I.

Art. 4

1. Gli Aero-club e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

18 novembre 1996

Rastrelli